

STATUTO

ARTICOLO UNO

Costituzione

1.1 - È costituita l'«Associazione Gianmarco De Maria» Organizzazione di Volontariato (OdV)

ARTICOLO DUE. Sede

2.1 - L'Associazione ha sede in Cosenza in via Antonio Monaco snc (Codice Fiscale: 9 804788 078 0)

2.2 - Non costituirà obbligo di modifica dello Statuto un eventuale cambiamento della sede legale

ARTICOLO TRE. Oggetto e scopo

3.1 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità educative e di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

3.2 - La finalità principale dell'Associazione è l'accoglienza e l'assistenza, in ospedale, **nelle proprie strutture di accoglienza** e a domicilio, volontaria e senza fini di lucro, **a bambini e adolescenti** affetti da patologie più o meno gravi, con particolare attenzione alle malattie emato-oncologiche, genetiche e rare **e, conseguentemente, alle loro famiglie.**

In casi particolari, il servizio di accoglienza è esteso anche ai familiari di ogni paziente ricoverato in qualsiasi reparto del nosocomio cosentino.

3.2.1. - Promuove l'informazione e l'educazione al dono del sangue e l'educazione alla salute nella popolazione, con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
 - promuove lo sviluppo della coscienza trasfusionale;
 - i suoi soci sono donatori di sangue, senza vincoli sulla sua destinazione;
 - aderisce al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza ematica come stabilito nella legge 4 maggio 1990, n. 107 e **secondo le finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute del 18 aprile 2007, in attuazione dell'art. 7 Comma 3 della Legge n. 219/2005** e secondo le direttive e raccomandazioni dell'O.M.S., della CEE e del Consiglio d'Europa.

3.3 - Essa nasce, soprattutto, per svolgere servizio di volontariato e di accoglienza a favore **bambini e adolescenti ospiti delle UU.OO. pediatriche e di onco-ematologia pediatrica ovunque presenti su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo verso le strutture insistenti nella regione Calabria** e per contri-

buire allo sviluppo della cultura della donazione del sangue e dei suoi derivati secondo quanto scritto al n. 3.2.1

3.4 - L'assistenza che intende dare ai bambini e agli adolescenti è soprattutto ludico-ricreativa, **formativa**, e quella rispondente ad ogni necessità che, nel corso della malattia, dovesse eventualmente presentarsi.

Interviene presso le famiglie dei piccoli pazienti contribuendo ad alleviare tutte quelle difficoltà e disagi, **legate all'alloggio o alla situazione economica**, che la malattia inevitabilmente porta con sé.

3.5 - Si avvarrà dell'attività di volontari, che verranno qualificati da corsi di formazione ed esperienze svolte in strutture ospedaliere. La loro attività non potrà essere in alcun modo retribuita.

3.6 - Tra le varie attività proposte, l'Associazione promuove ed attua la sensibilizzazione a varie tematiche sociali quali: l'educazione alla salute tramite campagne di prevenzione e sensibilizzazione; la donazione del sangue e dei suoi derivati (eritrociti, piastrine, plasma) degli organi, del midollo osseo. Allo scopo stringerà rapporti di collaborazione con le principali Associazioni dei settori su indicati.

3.7 - Organizza o partecipa — in proprio, per conto terzi, con o tramite terzi — ad iniziative di formazione per medici ed infermieri che direttamente risultano coinvolti nel progetto associativo (delle **UU.OO. pediatriche** ove sia presente l'Associazione), concedendo borse di studio, sovvenzioni, rimborsi e/o contributi.

Organizza, ancora, manifestazioni — incontri, seminari, giornate di aggiornamento, convegni di studio — atte a stimolare la ricerca e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche oggetto dello scopo sociale dell'Associazione;

3.8 - Gestisce e coordina ogni mezzo di comunicazione ritenuto opportuno e idoneo allo sviluppo e alla realizzazione dello scopo sociale.

3.9 - Contribuisce, con ogni mezzo idoneo, alla realizzazione di ricerche e strutture, tendenti alla risoluzione dei problemi derivanti da tutte le malattie infantili con particolare riguardo alle malattie onco-ematologiche, genetiche e rare.

3.10 - Promuove e incoraggia i contatti e le collaborazioni tra gruppi di ricerca esistenti e reparti ospedalieri e con-

tribuisce ad indirizzare un sempre maggior numero di ricercatori a finalizzare le loro ricerche allo studio della risoluzione dei problemi indicati al punto 2 del presente articolo.

3.11 - Per raggiungere tali obiettivi l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, istituzioni religiose e laiche.

3.12 - Promuove e realizza la raccolta di fondi, risorse e dotazioni necessari per attuare e sostenere tutte le attività, i programmi ed i progetti sopra indicati. Essa potrà reperire i necessari mezzi finanziari, utili al raggiungimento degli scopi prefissati, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.

3.13 - La sua attività consiste anche nella realizzazione di strutture abitative dotate delle caratteristiche e dei servizi idonei ad assicurare ai bambini, **agli adolescenti** e alle loro famiglie, oggetto dell'attività dell'Associazione, le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale.

3.14 - L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse

ARTICOLO QUATTRO. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

4.1 - Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

4.2 - Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 51,65 cadauno.

4.3 - Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che vi aderiranno;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.4 - Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione.

4.5 - L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

4.6 - I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.7 - Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

4.8 - L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

ARTICOLO CINQUE. Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari dell'Associazione

5.1 - Sono Aderenti della Associazione:

- i Fondatori;
- i Soci della Associazione
- i Benemeriti della Associazione
- e i Beneficiari della Associazione.

5.2 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

5.3 - L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5.4 - Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

5.5 - Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

5.6 - Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

5.7 - Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.

5.8 - La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

5.9 - Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

5.10 - Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro tale termine, si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitarne la motivazione.

5.11 - Gli aderenti all'Associazione possono in qualsiasi momento notificare la loro volontà di recedere dalla adesione alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

5.12 - In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, gli iscritti alla Associazione possono essere esclusi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO SEI. Organi della Associazione

6.1 - Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- il Consiglio Direttivo
- il Segretario del Consiglio Direttivo
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri o degli Anziani

6.2 - L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO SETTE. Assemblea

7.1 - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

7.2 - L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 novembre). Essa inoltre:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e, successivamente, tra questi elegge il Presidente del Consiglio stesso ed il Vicepresidente; elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri o degli Anziani;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività delle Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.3 - L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno la metà dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori.

Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Cosenza.

7.4 - La convocazione è fatta mediante lettera raccoman-

data, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

7.5 - Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una comunicazione spedita per email certificata (PEC) da inviarsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per garantire la massima diffusione di convocazione dell'Assemblea, l'avviso andrà pubblicato, con la tempistica prevista per l'invio della PEC, anche sui canali "social" dell'Associazione.

7.6 - L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

7.7 - In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7.8 - Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. **Non sono previste, nè consentite, ulteriori tipi di delega**

7.9 - Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il ricorso al voto per corrispondenza o telematico.

7.10 - Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione riserve o fondi occorre il voto favorevole della maggioranza, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei suoi aderenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento,

dal Vice Presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

ARTICOLO OTTO. Il Consiglio Direttivo

8.1 - L'Associazione è amministrata, da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, compreso il Presidente, scelti dall'Assemblea con due votazioni distinte. La prima per scegliere i sei consiglieri tra i candidati; la seconda per la scelta del Presidente tra quanti, in possesso dei requisiti richiesti, si siano candidati a ricoprire tale carica.

8.2 - I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

8.3 - Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione.

8.4 - In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, **il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino all'assemblea successiva, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato.**

Chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

8.5 - La nomina a Consigliere, e conseguentemente quella a Presidente, Vicepresidente e a tutte le altre cariche eventualmente assegnate, non comporta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e preventivamente autorizzate.

8.6 - Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la distribuzione delle cariche all'interno del CD, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- la nomina del Segretario;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

8.7 - Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei

suoi poteri. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

8.8 - Il Consiglio Direttivo è convocato al Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri o dal collegio dei Revisori. La convocazione fatta mediante lettera raccomandata (da consegnarsi anche a mano), o **tramite posta elettronica certificata (PEC)**, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita, o consegnata, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza.

8.9 - Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e, **almeno**, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

8.10 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

8.11 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

8.12 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

8.13 - Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda € 5.164,57) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ARTICOLO NOVE. Il Presidente

9.1 - Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

9.2 - Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa

l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.3 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 - Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

9.5 - Le attività sopra descritte non comportano alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO DIECI. Il Vice Presidente

10.1 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

10.2 - Le attività sopra descritte non comportano alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO UNDICI. Il Segretario del Consiglio Direttivo

11.1 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplorazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

11.2 - Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

11.3 - Può essere nominato anche al di fuori della rosa dei consiglieri eletti. In tal caso il Segretario partecipa di diritto agli incontri di CD con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

11.4 - Le attività sopra descritte non comportano alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO DODICI. I Libri della Associazione

12.1 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

12.2 - I libri dell'Associazione sono resi visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO TREDICI. Il Tesoriere

13.1 - Il Tesoriere è responsabile della gestione della cassa dell'Associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

13.2 - Le attività sopra descritte non comportano alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO QUATTORDICI. Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) eletti dall'Assemblea.

14.2 - L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

14.3 - Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

14.4 - I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

14.5 - Le attività sopra descritte non comportano alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO QUINDICI. Collegio dei Probiviri o degli Anziani

15.1 - Il Collegio dei Probiviri o degli Anziani si compone di tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), eletti dall'Assemblea, tra i soci anziani; sono chiamati a garantire la genuinità e la fedeltà del percorso dell'Associazione; sono investiti di poteri giudicanti ed arbitrari, conseguentemente hanno autorità ad intervenire nel risolvere qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i componenti dell'Associazione stessa; garantiscono le scelte dell'Associazione nel corso della sua attività.

15.2 - Hanno diritto a partecipare alle adunanze dell'Assemblea con diritto di voto e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

15.3 - Sul lavoro svolto dall'Associazione, stilano annualmente una relazione da presentare al CD entro il 28 febbraio di ogni anno.

15.4 - L'incarico di Probiviro è incompatibile con altre cariche elettive.

15.5 - Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

15.6 - Le attività sopra descritte non comportano alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO SEDICI. Bilancio consuntivo e preventivo

16.1 - Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

16.2 - Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

16.3 - Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

16.4 - I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla

loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO DICIASSETTE. Avanzi di gestione

17.1 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di **altri Enti del Terzo Settore (ETS)** che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

17.2 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO DICIOOTTO. Scioglimento.

18.1 - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, soddisfatte tutte le eventuali passività, ad **altri Enti del Terzo Settore (ETS)** che abbiano scopi e finalità similari


o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO DICIANNOVE. Clausola compromissoria

19.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Cosenza.

ARTICOLO VENTI. Legge applicabile

20.1 - Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile e alle vigenti leggi in materia di volontariato.



Associazione
«GIANMARCO DE MARIA»
 Organizzazione Non Lucrativa
 di Utilità Sociale (Onlus)
 Il Presidente: *Ornella De Paola*

AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

Registrato il 28 MAG 2019
 al n. 1098 della Serie 3^e
 formato versato € 200 con F23

Ornella De Paola

